



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 13 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Albano Alberto nato ad Ancona il ..... matr. c.f.....

**Avvocato:** Marrone Massimo c.f. ....

**Oggetto della spesa:** indennità di comando, interessi legali, oneri riflessi IRAP, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n 463210 del 05/07/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 06, la sentenza n. 4926/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 20/06/2017

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Albano Alberto, teso ad accertare il proprio diritto al pagamento dell'emolumento di comando in quanto comandato dall'Amministrazione regionale a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'Autorità di Bacino del Sarno, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 30.510,00 a titolo di indennità di comando ex art. 16, L. n.253/90, per il periodo 01/01/04-31/12/15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.500,00, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge, ed €. 259,00 per contributi, con attribuzione.

L'U.O.D. 06 con nota prot. n 471766 del 07/07/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 585640 del 06/09/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, U.O.D.06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota



prot. n. 471766 del 07/07/2017, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali. La suddetta U.O.D. con nota prot n. 501112 del 20/07/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 4926/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 20/06/2017

**TOTALE DEBITO** € **48.200,97**

**Sig. Albano Alberto** matr.

Indennità di comando periodo 01/01/2007-31/12/2015	€ 30.510,00
Interessi legali 27/01/2007-27/12/2017 su differenza retributiva	€ 1.563,26
Oneri Riflessi	€ 8.168,44
IRAP	€ 2.593,35
<b>Totale</b>	<b>€ 42.835,05</b>

Competenze per spese di giudizio **Avv. Marrone Massimo** € 5.365,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n. 4926/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 20/06/2017
- Nota prot.n. 811325 del 01/12/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Nota prot. n. 201112 della U.O.D. 03 della D.G. 14

Napoli, 06/09/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati

CC 4781/16  
03

Sentenza n. 4926/2017 pubbl. il 20/06/2017  
RG n. 13821/2016

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza- in persona della dott. Gabriella Marchese alla udienza di discussione del 20.6.2017 ha pronunciato

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 13821/16

**TRA**

ALBANO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Marrone

- *ricorrente* -

**E**

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Maria Filomena Luongo

- *resistente* -

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 20.6.2016, il ricorrente premetteva di essere dipendente della resistente, con l'inquadramento riportato in ricorso, e di essere stato comandato fin dal 1998 a svolgere la propria prestazione presso l'Autorità di Bacino del Sarno, all'attualità Autorità di Bacino Campania centrale; che in virtù di plurimi rinnovi degli atti di comando, aveva prestato servizio presso la predetta autorità fino al 31/12/15 sempre rimanendo alle dipendenze della resistente; che in conseguenza di quanto sopra fino al novembre 2003 aveva percepito l'indennità mensile di cui all'art.16 legge 253/90 nella misura prevista per la qualifica rivestita. In conseguenza della mancata corresponsione della suddetta indennità, a far data dal 2004, aveva ottenuto decreto ingiuntivo, in relazione al periodo 2004/2006, provvedimento nei cui confronti la Regione proponeva opposizione.

Con sentenza 12124/09, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda monitoria; tuttavia, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.4200/14, passata in cosa giudicata il 2.4.2015, accertava il diritto a percepire l'indennità ex art. 16 L. 253/90 a far data dal mese di gennaio 2015.

Sulla base di tale sentenza, nel persistere dell'inadempimento della Regione, immutata la situazione lavorativa fino al 31/12/15, agiva per ottenere la condanna della Regione al pagamento della complessiva somma di € 30.510,00 oltre accessori.

La Regione Campania si costituiva il 23.1.2017 e deduceva l'infondatezza della pretesa attorea.

22 GIU. 2017  




In particolare, per il periodo non coperto dal giudicato, assumeva che il ricorrente era stato titolare di posizione di organizzativa, incompatibile con l'indennità richiesta.

\*

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

A base del presente giudizio di quantificazione è posta la sentenza n. 4200/2014, passata in cosa giudicata.

Per il periodo coperto dalla pronuncia in oggetto, ogni questione posta dalla Regione è preclusa al Tribunale per effetto dell'intervenuto giudicato.

Per il periodo successivo, parte resistente deduce che il ricorrente, dal 2007, è titolare di posizione organizzativa.

L'art. 10, CCNL Enti Locali, che disciplina il trattamento economico dei dipendenti che ricoprono posizioni organizzative e percepiscono l'indennità di posizione e quella di risultato prevede che: *"tale trattamento assorbe le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001"*.

Condivide il Tribunale le considerazioni già espresse in precedenti giudiziari della sezione.

In particolare va osservato come l'art. 10 si riferisca ad emolumenti di natura contrattuale, in ragione del rinvio ad ogni competenza stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'indennità di comando, riconosciuta dalla sentenza in atti, ha, invece, natura legale trovando la sua fonte nell'art. 16 L.253/1990.

Come tale, non trova ostacolo nella previsione opposta dalla Regione.

In merito al *quantum*, può farsi riferimento ai conteggi formulati in ricorso, in quanto corretti, sviluppati secondo parametri condivisibili e non contestati.

Parte resistente deve, in conclusione, essere condannata al pagamento di € 30.510,00, su cui andranno computati i soli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.

*P.Q.M.*

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:



- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 30.510,00 a titolo di indennità di comando ex art.16 legge 253/90 per il periodo 1/1/04 – 31/12/15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
  - condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge ed € 259,00 per contributi, con attribuzione.
- Napoli, 20.6.2017

Il Giudice del Lavoro  
*Dott.ssa G. Marchese*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0435259 23/06/2017 09,45

MIAT. : RLENO ALBERTO

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifico : 4.1.1.





*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

U.O.D. 03 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte  
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –  
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

Ai Dirigenti delle UU.OO.DD. 02, 06, 11  
della Direzione Generale Risorse Umane

All'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro e Personale

e p.c. Alla Direzione Generale Risorse Umane

Alla Direzione Generale Risorse Finanziarie

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2017. 0501112 20/07/2017 11,22**

Mitt. : 501403 Elabor. prop. di CCDI - Rappor...

Ass. : 501402 Contenz. del lavoro in collabo...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 121 del 2017



LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione sentenza n. 4926/2017 del Tribunale di Napoli – Albano Alberto c/Regione Campania -**

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, per quanto di competenza di questa UOD, si rimanda a quanto rappresentato sull'argomento da ultimo con nota prot. n. 50994 del 24/01/2017.

Eventuali valutazioni in ordine alla proposizione del gravame e alla valutazione della sussistenza degli estremi di impugnazione si ritiene siano prettamente di competenza dell'Ufficio speciale Avvocatura in considerazione anche di quanto relazionato da questa UOD da ultimo con nota prot. n. 344880 del 15/05/2017.

Il Dirigente  
dott.ssa M. Stefania Panza



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte  
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -  
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

e p.c. Alla Direzione Generale Risorse Umane  
All'Ufficio Speciale Advocatura Regionale  
(60.01.03)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0344880 15/05/2017 12,31

Nitt. : 551405 UOD Resp con organiz sind-aden...

Arg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 40 del 2017



LORO SEDI

Oggetto: Ricorso Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promosso da RUSSO EUGENIA c/  
Regione Campania - Tribunale di Napoli - Giudice del Lavoro (udienza del 26.05.2017) - CC  
1397/2017 - Riscontro nota prot. n. 316005 del 3.05.2017 -

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, volta alla erogazione dell'indennità di comando integrativa  
ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90 per il personale regionale comandato presso le Autorità di Bacino  
regionali, si rappresenta quanto segue.

Dal ricorso si evince che il diritto della ricorrente è stato riconosciuto con sentenza della Corte di  
Appello di Napoli n. 4937/2011 passata in cosa giudicata, a seguito della quale vi è stata anche sentenza di  
condanna n. 7524/2015.

Si chiede, per la corretta definizione di una efficace linea difensiva, copia delle sentenze in questione.

Con l'attuale ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, la ricorrente chiede di veder soddisfatto il suo diritto  
al pagamento dell'indennità di cui all'art. 16, co. 3, L. 253/90 per il periodo 01.10.2013 - 31.12.2015, data  
fino a cui la dipendente risulta in comando.

Preliminarmente si rammenta che sulla problematica dell'indennità di comando integrativa ex art. 16,  
comma 3, L. n. 253/90, questo Ufficio, con nota prot. n. 733294 del 29.10.2015, ha posto la questione  
all'attenzione dell'Assessore alle Risorse Umane, del Capo Dipartimento e del Capo di Gabinetto, oltre che  
dell'Avvocatura Regionale.

Con la presente si coglie altresì l'occasione per chiedere di verificare, per le eventuali future  
controversie che dovessero insorgere sulla medesima problematica e ancora appellabili da parte  
dell'Amministrazione, la possibilità di costituzione avverso le motivazioni dei ricorrenti sulla scorta anche  
di quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23.04.2014 (sentenza favorevole  
all'Amministrazione).

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969  
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279  
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

In merito poi alla questione in oggetto, vista la formulazione del ricorso, si ritiene opportuno controdedurre nel modo seguente il quadro generale di ricostruzione adottato dalla ricorrente.

Infatti solo "atecnicamente" la ricorrente, dipendente della Regione dal 21.03.1990 è stata comandata presso l'Autorità di Bacino Regionale e ciò in quanto non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per ritenere esistente un vero e proprio comando.

Anche se non esiste una specifica disciplina normativa sull'istituto del comando, alcuni aspetti essenziali vengono comunque disciplinati dal Legislatore Nazionale.

L'articolo 70, co. 12, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

Anche la dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni Enti Locali precisa che "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del "personale comandato" (la cui nozione implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore".

In primis va evidenziato che la formulazione stessa dell'articolo 70 su indicato lascia chiaramente intendere che l'utilizzazione debba avvenire da parte di "altra pubblica Amministrazione".

Inoltre va notato nel caso di specie, come si evince anche dai cedolini - busta paga mensili esemplificativamente allegati per gli anni 2010 e seguenti fino al 2016, che MAI IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE, e in particolare della RICORRENTE, E' STATO A CARICO della stessa Autorità di Bacino Regionale e tantomeno da quest'ultima erogato.

Il trattamento economico sia fondamentale che accessorio del personale attecnicamente comandato presso le Autorità di Bacino Regionale è sempre stato erogato, pagato e finanziato dalla Regione Campania e mai rimborsato dalle Autorità di Bacino Regionali, così come dall'attestato dall'attuale Dirigente Amministrativo dell'U.O.D.55.14.07 "Trattamento Economico personale Regionale e Comandato".

A conforto di tale impostazione vi è l'ulteriore elemento probatorio contenuto nel Bilancio Gestionale anno 2016 della Giunta della Regione Campania, approvato con D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016, del quale qui di seguito si allega lo stralcio della pag. 102, nel quale risultano istituiti i capitoli nn. 1150 e 1164, con le seguenti declaratorie: "Funzionamento delle Autorità di Bacino di Rilievo Regionale Campania Centrale (Legge Regionale 27/12/2012 n. 1, art. 52, c. 3, lett. e)" e "Funzionamento delle Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (Legge Regionale 15/03/2011, n. 4, art. 1, c. 255 e 256)".

Quindi in realtà le Autorità di Bacino Regionale, anche se istituite sulla falsa riga delle Autorità di Bacino Nazionali, non hanno mai avuto autonomia organizzativa, gestionale e soprattutto finanziaria e non hanno mai rimborsato alla regione Campania le spettanze del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale regionale da esse utilizzato, così come invece prevede il legislatore nazionale e la dichiarazione del su indicato CCNL.

Ulteriore dimostrazione di tale aspetto è ravvisabile anche in quanto indicato nel dettato dell'art. 2, co. 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i

*componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Quindi, come espressamente specificato dal CCDI 2001 della Regione Campania, le tipiche voci del trattamento accessorio del dipendente regionale assegnato alle Autorità di Bacino Regionali - e cioè sia la produttività per il personale di cat. A, B, C e D, che la cosiddetta "posizione organizzativa" per il personale di cat. D - , sono sempre state non solo disciplinate, istituite e assegnate secondo regole del CCDI vigente in Regione, ma anche erogate e quindi retribuite a carico sempre della Regione quindi corrisposte con finanza regionale.

Mentre quindi la Legge Nazionale n. 253/1990, istitutiva delle Autorità di Bacino Nazionale, all'art. 16 c. 3 , allorché prevede una indennità di comando, lo fa al fine di "compensare un disagio" consistente nel fatto che il personale comandato si trova nella condizione di dover lavorare per una nuova e diversa *Pubblica Amministrazione* - per l'appunto l'Autorità di Bacino Nazionale, Amministrazione del tutto autonoma e diversa rispetto a quelle di provenienza, - Ministeri o Enti Locali -, nella fattispecie regionale non vi è stato alcun passaggio per il personale regionale, a diversa e autonoma pubblica Amministrazione, bensì, vi è stato di fatto il mero svolgimento di mansioni presso una nuova struttura, sempre e comunque rientrante nel sistema organizzativo regionale, del tutto priva di personalità giuridica e di alcuna autonomia anche finanziaria come dimostrato anche dai cedolini- busta paga allegati, che riportano nel loro frontespizio l'intestazione della "Regione Campania - Affari Generali Gestione e Formazione del Personale".

Quindi non esiste proprio il presupposto e la ratio legislativa giustificativa della erogazione della relativa indennità di comando a favore della ricorrente.

Inoltre diversamente argomentando va rilevato che l'art. 8 della L.R. n. 8/94, istitutiva delle Autorità di Bacino Regionali, dispone "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n.253 e, qualora partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge".

In realtà la norma regionale in questione non è applicabile, in quanto letteralmente fa riferimento "...al disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253" cioè ad una legge regionale che in realtà non esiste.

Ma quand'anche si volesse diversamente argomentare, ritenendo che il legislatore regionale, per mero errore, ha fatto riferimento alla "Legge regionale" ma che in realtà quel riferimento è da intendersi come richiamo alla legge Nazionale 7 agosto 1990 n. 253, comunque la disposizione in questione sull'indennità di comando non è applicabile al caso di specie regionale, e ciò in quanto non vi è stato alcun comando in senso tecnico della ricorrente presso altra *Pubblica Amministrazione*, ma una MERA ASSEGNAZIONE a struttura regionale denominata per l'appunto "Autorità di Bacino Regionale", rientrante a tutti gli effetti, soprattutto quelli finanziari, nell'ampio sistema organizzativo regionale.

La totale mancanza di autonomia finanziaria, di autonomia personalità giuridica delle Autorità di bacino Regionale denota quindi chiaramente come queste, in realtà hanno sempre agito, non come Pubblica Amministrazione diversa, autonoma ed indipendente rispetto alla Regione, ma come una mera ulteriore struttura organizzativa regionale.

Quindi, accedendo a tale ricostruzione giuridica, appare evidente che la ricorrente non ha nessun diritto all'erogazione dell'indennità di comando ex articolo 16 della legge Nazionale 7 agosto 1990 n.253 e- tanto meno della legge regionale 7 agosto 1990 n.253- e ciò in quanto nessuna disposizione Nazionale e/o Contrattuale prevede la possibilità di erogare ad un dipendente pubblico una specifica indennità per il solo

fatto di essere stato assegnato ad una altra struttura organizzativa che in tutto e per tutto dipende, anche soprattutto finanziariamente parlando, dall'ente di appartenenza e di origine.

Tale impossibilità deriva proprio dal vigente principio dell'onnicomprendività del trattamento economico del dipendente pubblico così come desumibile direttamente dal dettato degli artt. 2, 24, 45 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sempre l'inviolabilità del principio in oggetto è stata poi di recentemente riconfermata anche dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo Campania nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2013 alla pag. 123 punto 5.3.

Infatti, come chiaramente espresso dalla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo Campania alla pag. 123 e ss. 5.3, "...il sistema retributivo del pubblico impiego ha una struttura "a doppio binario" (cfr. D.lgs. n. 165/2001, c.d. TUI, art. 2, comma 2 e 3; art. 40 e art. 45, nonché l'art. 70, comma 3): il titolo per la spesa per il personale, proviene, per un verso e in via principale, dalla legge (statale, cfr. infra) e dal contratto nazionale; per altro verso, e per quanto non disposto dalle fonti nazionali, dalla contrattazione decentrata.

Questa sistematica si incentra sul principio sancito dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/2001, secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Dal combinato disposto degli artt. 2, c. 3 ("l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali... Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale") e 45, c. 1 ("il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi"), si ricava il principio dell'inderogabilità della struttura della retribuzione, stabilita dai contratti collettivi. L'art. 45, comma 1 TUI, prevede espressamente che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi e da ciò si fa derivare la permanente sussistenza, anche per il personale non dirigente, come nel caso di specie, del c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione.

Quindi, in assenza del contratto, le amministrazioni non si possono determinare unilateralmente - per esempio a mezzo di regolamento, o nel caso delle Regioni, con legge regionale - a concedere trattamenti economici. Se lo facessero, infatti, il riconoscimento sarebbe sine titolo e l'erogazione fonte di responsabilità contabile ed erariale".

Aggiunge la Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo Campania che "la fonte legislativa legittimante l'erogazione, peraltro, come si accennava, non può essere una fonte regionale: il Giudice delle Leggi ha, infatti, deliberato e valutato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che disciplinavano la formazione e la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, a copertura del trattamento accessorio, mediante l'individuazione di risorse aggiuntive rispetto alla disciplina nazionale (cfr. sentenza n. 339/2011). Norme siffatte, infatti, disciplinano un aspetto del trattamento economico dei dipendenti delle regioni (il cui rapporto di impiego è privatizzato); di conseguenza esse non solo rischiano di mettere in crisi il coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza concorrente, art. 117, comma 3, Cost.), ma trascinano dall'area della competenza normativa regionale per invadere un aspetto della competenza esclusiva statale, trattandosi di materia afferente l'area dell'"ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lett. l, Cost. e art. 45, comma 1, D.lgs. 165/2001); cfr. in tale senso anche SRC Lombardia n. 137/2013/PAR".

Di poi il Giudice Contabile aggiunge alla pag. 131 punto 5.3.4, che "...in presenza di normative regionali che dispongono finanziamenti aggiuntivi non previsti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva nazionale, l'interprete è tenuto a dare della stessa normativa regionale un'interpretazione costituzionalmente orientata ed adeguatrice del dato normativo regionale, rispettosa del riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni (amplius SRC Lombardia SRC Lombardia n. 137/2013/PAR)".

Anche la Corte Costituzionale di recente con la sentenza n. 153/2015 ha evidenziato che "...il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle regioni...". Quindi la

disciplina del trattamento economico del personale del pubblico impiego è compresa, per i profili privatizzati del rapporto, nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Ciò comporta che si devono considerare nulle le norme regionali approvate, in tale materia, in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare artt. 2 (fonti), 40 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) e 45 (trattamento economico) del decreto.

Quindi in sintesi il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi e qualsiasi disposizione regionale, sia essa legislativa, regolamentare o meramente provvedimentale, che riconosca somme aggiuntive al dipendente è da intendersi *tamquam non esset* perché altrimenti travalicherebbe l'area della competenza normativa regionale per invadere un aspetto della competenza esclusiva statale, trattandosi di materia afferente l'ordinamento civile.

L'unica interpretazione giuridicamente percorribile è quella secondo cui solo gli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione nazionale o richiamati da quest'ultima possano essere erogati, come ad esempio, tra l'altro, i compensi per gli incarichi di progettazione o i compensi per i professionisti legali; In realtà nel caso di specie, dove si può parlare per il ricorrente solo di fatto di mera assegnazione a diversa struttura regionale, né il legislatore regionale né il Contratto nazionale prevedono alcuna specifica indennità riconoscibile.

Al fine della esatta ricostruzione dei dati retributivi si evidenzia che la ricorrente già beneficia del seguente trattamento economico:

- trattamento economico fondamentale tabellare, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, pari a oltre 20.000,00 euro annui (stipendio mensile euro 1.725,93\* 12 mensilità) comprensivo di alcuni emolumenti fissi a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- indennità di risultato;
- emolumenti vari (es. premio incentivante - cfr. cedolino busta paga febbraio 2011 e agosto 2014 - straordinario diurno feriale cfr. busta paga dicembre 2013 e dicembre 2014, indennità di rischio e indennità di disagio).

La retribuzione complessiva annua erogata e pagata interamente dalla Regione, come dimostrato dal frontespizio/intestazione " *Regione Campania - Affari Generali Gestione e Formazione del Personale* " dei cedolini allegati, e non dall'Autorità di Bacino, alla ricorrente risulta pertanto variabile - € 28.830,17 anno 2010, € 27.565,50 anno 2011, € 27.804,14 anno 2012, € 27.520,61 anno 2013, € 28.183,09 anno 2014, € 29.415,30 anno 2015 - alla voce Reddito imponibile.

Da tali cedolini si evincono: a) gli emolumenti fissi (risultanti dalla somma della retribuzione tabellare e delle progressioni) e b) l'indennità di risultato ed altri emolumenti vari erogati in alcune mensilità dell'anno, tra cui anche a dicembre.

In riferimento alla problematica in questione, va aggiunto che il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 recita " *Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative.* "

Alla luce di quanto evidenziato, il caso della ricorrente è quindi palesemente da intendersi non come reale comando ma come MERA ASSEGNAZIONE AD ALTRA STRUTTURA REGIONALE e quindi essendo tale per la fattispecie in questione vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico che vieta l'erogazione di trattamenti che non siano in linea con quanto previsto dal CCNL di comparto.

Va poi anche controdedotta l'applicabilità, sostenuta dalla ricorrente, dell'articolo 21 c. 3 del CCNL del 1 aprile 1999 del comparto alle Autorità di bacino Regionali e ciò in quanto lo stesso articolo in

questione per l'appunto si riferisce *solo* alle Autorità di bacino Nazionali e non anche a quelle Regionali, prevedendo quindi una specifica e puntuale applicazione.

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, (favorevole alla Regione) in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

Allegati inviati mediante mail:

- 1) Art. 70 co. 12 del D. Lgs. n. 165/2001;
- 2) Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni Enti Locali;
- 3) Cedolini - busta paga mensili esemplificativamente allegati per gli anni da 2010 al 2016;
- 4) Attestato dall'attuale Dirigente Amministrativo dell' U.O.D.55.14.07 "Trattamento Economico personale Regionale e Comandato";
- 5) Bilancio Gestionale anno 2016 della Giunta della Regione Campania (D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016) - stralcio della pag. 102, capitoli nn. 1150 e 1164;
- 6) Art. 2, c. 2, del CCDI 2001;
- 7) Art. 8 della L.R. n. 8/94;
- 8) Artt. 2, 24, 45 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo Campania nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2013 alla pag. 123 punto 5.3;
- 10) Corte Costituzionale - sentenza n. 153/2015;
- 11) Verbale del 30.09.2002 a seguito di incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino;
- 12) Sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014.

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969  
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279  
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-**  
**Numero 4926/2017**  
**Dipp. Albano Alberto**  
**Avv. Massimo Marrone**

Diritti e onorari			3.500,00
spese generali	15,00%	3.500,00	<u>525,00</u>
			4.025,00
CPA	4%	4.025,00	<u>161,00</u>
			4.186,00
IVA	22%	4.186,00	920,92
TOTALE FATTURA			<b>5.106,92</b>
RITENUTA	20%	4.025,00	805,00
NETTO A PAGARE			4.301,92
Contributo Unificato stabilito in sentenza			259,00
TOTALE FATTURA	5106,92 +	259,00 =	<b>5.365,92</b>
NETTO A PAGARE	<b>4.301,92 +</b>	<b>259,00</b>	<b>4560,92</b>